

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

L'anno **2024** il giorno **16** del mese di **Aprile** alle ore **13,30** nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa si è riunito il detto Consiglio a seguito di avviso trasmesso ritualmente ai Consiglieri.

Sono presenti i Signori:

Avv. Alessandra	FORMISANO	VICE PRESIDENTE f.f.
Avv. Sofia	AMODDIO	CONSIGLIERE
Avv. Salvatore	BELFIORE	CONSIGLIERE
Avv. Vito Antonio	BRUNETTO	CONSIGLIERE
Avv. Maurizio	DE BENEDICTIS	CONSIGLIERE
Avv. Coletta	DINARO	CONSIGLIERE
Avv. Elena	FINOCCHIARO	CONSIGLIERE
Avv. Domenico	LAFACE	CONSIGLIERE TESORIERE
Avv. Matilde	LIPARI	CONSIGLIERE
Avv. Elisa	MICCICHE'	CONSIGLIERE
Avv. Adriana	QUATTROPANI	CONSIGLIERE
Avv. Sebastiano	MALLIA	CONSIGLIERE SEGRETARIO

Si dà atto che la seduta, fissata per le ore 13,30, ha inizio alle ore 13.35.

Si dà atto che la presente seduta si svolge in presenza, e che i Consiglieri sopra indicati sono presenti fisicamente all'interno dei locali di cui alla sala riunioni del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e mediante utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Si dà atto dell'assenza, previamente comunicata, del Presidente Avv. Antonio Randazzo, il quale ha rappresentato la propria impossibilità a presenziare alla odierna seduta per concomitanti impegni dell'Ordine (il 'G7 dell'Avvocatura').

Si dà atto che il Consigliere Avv. Paolo Signorello ha comunicato il proprio arrivo in ritardo rispetto all'orario di inizio della seduta, in quanto impegnato all'udienza penale pomeridiana.

Si collega da remoto, mediante piattaforma Zoom l'avv. Elena Finocchiaro.

Stante l'Assenza del Presidente Avv. Antonio Randazzo assume la Presidenza il Vice Presidente, Avv. Alessandra FORMISANO.

Il Vice Presidente Avv. Alessandra Formisano, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ESPOSTO CONTRO AVV. -omissis-

Il Vice Presidente Avv. Alessandra Formisano riferisce dell'esposto dell'Avv. -omissis- nei confronti dell'Avv. -omissis-

Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere immediatamente all'Avv. -omissis- ed al **Consiglio Distrettuale di Disciplina di -omissis-** l'esposto di cui sopra per i profili disciplinari di competenza.

ESPOSTO CONTRO AVV. -omissis-

Il Vice Presidente Avv. Alessandra Formisano riferisce dell'esposto dei Sigg.ri -omissis- nei confronti dell'Avv. -omissis- Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere immediatamente all'Avv. -omissis-, ed al **Consiglio Distrettuale di Disciplina di -omissis-** l'esposto di cui sopra per i profili disciplinari di competenza.

CONGRESSO GIURIDICO FORI SICILIANI

Il Vice Presidente Avv. Alessandra Formisano comunica che l'Ordine degli Avvocati di Marsala, unitamente al Distretto di Palermo, e con l'Unione degli Ordini dei Fori Siciliani, ha deliberato l'organizzazione dell'VIII Edizione del **"Congresso Giuridico dei Fori Siciliani e del Distretto di Palermo"** meglio noto come **"I cantieri del Diritto"**, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, dell'OCF e di Cassa Forense.

La manifestazione si svolgerà a Marsala presso il Complesso Monumentale San Pietro con la cerimonia di apertura del congresso prevista nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio 2024 per proseguire nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024.

I lavori congressuali si concluderanno nella mattinata di sabato 18 maggio 2024.

Il Consiglio,

d e l i b e r a

di autorizzare la spesa per la partecipazione del Presidente Avv. **Antonio RANDAZZO** e dei Delegati Avv.ti **Maria GUERCI** e **Matilde LIPARI** all'VIII Edizione del **"Congresso Giuridico dei Fori Siciliani e del Distretto di Palermo"** meglio noto come **"I cantieri del Diritto"** che si svolgerà a Marsala dal 15 al 18/05/2024.

ESAME POSIZIONE MOROSI CONTRIBUTO

In merito alla posizione dell'Avv. **-omissis-** moroso nel pagamento del contributo per Tassa Albo relativamente all'anno **2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (€ 850,00 oltre spese)** e già sospeso con delibera del 9.5.2023 per il mancato pagamento del contributo per Tassa Albo relativamente agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, il Consiglio, ritenuto che non si ha la prova dell'avvenuta notifica per l'invito a comparire alla seduta del 4.4.2024;

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta del **7.5.2024.**

In merito alla posizione dell'Avv. **-omissis-** moroso nel pagamento del contributo per Tassa Albo relativamente all'anno **2021** e all'anno **2022** il Consiglio,

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla seduta del 9.5.2023, giusta comunicazione a mezzo raccomandata A.R.;

ritenuto che è pervenuta la ricevuta di ritorno della predetta comunicazione da cui si evince che l'Avv. **-omissis-** in data 3.5.2023 ha ricevuto l'invito a comparire alla seduta del 9.5.2023;

che lo stesso non è comparso alla predetta seduta, senza addurre alcuna giustificazione;

rilevato inoltre che lo stesso, alla data odierna, non ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente agli anni **2021 e 2022**;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ciò premesso,

D E L I B E R A

*di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 29 comma 6 della Legge 31.12.2012, n.247, l'avv. **-omissis-**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio non appena l'iscritto dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.*

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice

deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessata e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

d e l i b e r a

di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine la Dott.ssa **-omissis-**.

NOMINA "TUTOR" PRATICANTI

In relazione alle delibere adottate il 6.4.2000 e il 13.2.2001 l'Avv. **-omissis-** viene nominata "*Tutor*" della Dott.ssa **-omissis-**.

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessata e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

d e l i b e r a

di iscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. **-omissis-** ed ivi residente, comunicando alla stessa che "*Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in pubblica seduta, l'impegno solenne di osservare i doveri professionali (art. 8 L. 31.12.2012 n.247)* e ricordando che, il mancato adempimento di tale obbligo, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo (art. 17 punto 9 lett. b) L. 31.12.2012 n.247).

Dispone che copia conforme integrale della presente delibera sia notificata all'interessato a mezzo p.e.c. od a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di giorni quindici dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L. 247/2012.

ISCRIZ. ALBO AVVOCATI-DISPENSA PROVA ATTITUD.

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Abogado **-omissis-**, iscritta all'Albo degli Avvocati – Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti, ai sensi

dell'art. 6 D.lgs. 2.2.2001, n. 96 con il titolo di "Abogado" con delibera del 6.4.2021 con la quale la predetta professionista, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 96/2001, chiede l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati del Foro di Siracusa, con dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del D.L. 27.1.1992, n. 115;

sentita la relazione dei Consiglieri Avv. Matilde Lipari e Avv. Alessandra Formisano;

vista la documentazione allegata dalla richiedente a sostegno della domanda;

ritenuto che la stessa comprova l'esercizio dell'attività professionale nel triennio;

visto il D.Lgs. 2.2.2001, n. 96;

ritenuto che concorrono tutti i requisiti voluti dalla normativa vigente in materia;

viste le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

ritenuto che l'Abogado **-omissis-** ha dichiarato di non esercitare altra professione incompatibile con quella legale e ha altresì dichiarato che il proprio studio è sito in **-omissis-**, e che pertanto si trova in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge professionale (L. 247/12);

d e l i b e r a

di iscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. **-omissis-**, con dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 D.Lgs. 115/92, comunicando alla stessa che *"Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in pubblica seduta, l'impegno solenne di osservare i doveri professionali (art. 8 L. 31.12.2012 n.247) e ricordando che, il mancato adempimento di tale obbligo, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo (art. 17 punto 9 lett. b) L. 31.12.2012 n.247). Dispone che copia conforme integrale della presente delibera sia notificata all'interessata a mezzo p.e.c. entro il termine di giorni quindici dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L. 247/2012.*

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI-A DOMANDA

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. **-omissis-** tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

d e l i b e r a

la cancellazione dell'Avv. **-omissis-** dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessata, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

CANCELLAZ.ALBO AVV. -A DOMANDA-CON RETROD.

Il Consiglio,

vista l'istanza dell'Avv. **-omissis-** pervenuta il 12.4.2024 tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine a decorrere dal 12.4.2024;

d e l i b e r a

la richiesta cancellazione con decorrenza dal **12.4.2024**.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessata, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

RILASCIO CERTIFICATO CASSAZIONISTI

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. **-omissis-** con la quale si chiede il rilascio del certificato attestante l'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione all'Albo Speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori;

vista l'autocertificazione prodotta dalla predetta professionista in data 9.4.2024 esprime parere favorevole al rilascio da parte del Presidente del chiesto certificato.

RICONOSCIMENTO SECONDO SEMESTRE DI PRATICA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Riconoscimento secondo semestre di pratica - Dott. -omissis-*" il Consiglio,

vista la propria delibera del 19.3.2024;

visto l'esito positivo del colloquio effettuato in data 27.3.2024 dal Dott. **-omissis-** con il "*Tutor*" Avv. **-omissis-**;

d e l i b e r a

di convalidare al Dott. **-omissis-** il secondo semestre di pratica dal **19.1.2023 al 19.7.2023**.

ESONERO FORMAZIONE CONTINUA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Formazione continua – richiesta esonero*" il Consiglio,

d e l i b e r a

di esonerare l'Avv. -omissis- nella misura di 10 crediti formativi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, lett. B) ii del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Siracusa fermo restando l'obbligo di conseguire 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie

di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Formazione continua - riconoscimento crediti formativi*" il Consiglio,

vista l'istanza dell'Avv. **-omissis-** con la quale si chiede il riconoscimento dei crediti maturati ai fini della formazione continua per aver partecipato al Master di Secondo Livello "Cyber security: politiche pubbliche, normativa e gestione" presso Università "Guido Carli" di Roma dal marzo 2023 al dicembre 2023;

d e l i b e r a

di riconoscere all'Avv. -omissis- 20 crediti formativi per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) del Regolamento per la Formazione Permanente del Consiglio dell'Ordine di Siracusa fermo restando l'obbligo di conseguire 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

POF PRIMO SEMESTRE-ATTRIBUZIONE CREDITI

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Eventi Formativi P.O.F. Primo Semestre 2024 – Attribuzione crediti formativi*" il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore Avv. Elisa Micciché;

visto il P.O.F. del primo semestre 2024 approvato con delibera del 6.2.2024;

d e l i b e r a

di attribuire i crediti formativi agli eventi inseriti nel P.O.F. del Primo Semestre 2024 come di seguito riportato:

“La legge sulla cartolarizzazione (L. 130/99) SPV e NPL Cessioni del credito” – II Evento ciclo di diritto bancario

18 aprile 2024

N. 3 crediti formativi

“Fine vita tra riforme legislative ed aspetti etici e giuridici”

(in collaborazione con Associazione Forense Megarese)

19 aprile 2024

N. 3 crediti formativi obbligatori

“Profili deontologici del linguaggio forense”

10 maggio 2024 – Deontologia N. 3 crediti formativi obbligatori

“La difesa dei diritti tra norme costituzionali e regole deontologiche”

(in collaborazione con Associazione Forense Lentinese)

17 maggio 2024, si rinvia alla prossima seduta utile.

***“Interferenze delle varie nullità nei procedimenti esecutivi” – III
Evento ciclo di diritto bancario***

23 maggio 2024

N. 3 crediti formativi

“Lavoro e sclerosi multipla” (in collaborazione con Camera Civile)

24 maggio 2024

N. 3 crediti formativi

***“Udienza predibattimentale e regole di giudizio; il giudizio
d’impugnazione”***

(in collaborazione con LAPEC e Giusto processo)

28 maggio 2024

N. 3 crediti formativi

“Diritto alla guerra”

(in collaborazione con FAI)

7 giugno 2024/8 giugno 2024

N. 6 crediti formativi

***“Tutela dei lavoratori nell’ambito del nuovo codice della crisi
d’impresa”***

(in collaborazione con Avvocati Giuslavoristi Italiani), si rinvia alla prossima seduta utile.

“Giustizia amministrativa e giustizia percepita”

(in collaborazione con Associazione Forense Lentinese)

14 giugno 2024, si rinvia alla prossima seduta utile.

“Il processo civile post Cartabia – dubbi e prime risposte”

21 giugno 2024

N. 3 crediti formativi

d e l i b e r a

Altresì, per gli eventi in collaborazione con altre Associazioni, di partecipare, se richieste, alle spese di rilevazione delle presenze e con riserva di valutare la contribuzione ad eventuali ulteriori costi, previo esame del relativo preventivo e nei termini del Regolamento.

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

Il Consiglio,

premesso che la “Associazione Forense Megarese” ha organizzato a Augusta il 20.6.2024 un Evento Formativo sul tema “*Applicazioni pratiche del processo esecutivo ad un anno dalla riforma Cartabia*”; premesso che è stato richiesto a questo Consiglio l’accreditamento, ai fini dell’aggiornamento professionale;

sentita la relazione del Consigliere Avv. Elisa Miccichè;

d e l i b e r a

di accreditare l'Evento e di attribuire **3 crediti formativi** onerando l'Ente organizzatore a:
contabilizzare i crediti concretamente maturati dagli avvocati partecipanti;
rilasciare agli stessi attestazione relativa;
a conservare i registri di rilevazione delle presenze che dovranno dare conto delle ore di effettiva partecipazione;
a depositare, presso la Segreteria di questo Ordine, copia del Registro delle presenze ed Elenco in ordine alfabetico dei soggetti accreditati entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Evento.

EVENTI FORMATIVI ASSOC. VITO GIUFFRIDA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Eventi formativi in collaborazione con Associazione Forense Vito Giuffrida - 15.3.2024 e 5.4.2024*" il Consiglio,
sentito il Consigliere Relatore Avv. Elisa Micciché;

d e l i b e r a

- 1) di attribuire al Modulo I avente ad oggetto "*L'intelligenza artificiale e il futuro della professione di avvocato*" che si è tenuto a Portopalo di C.P. il 15.3.2024 **3 crediti formativi**;
- 2) di attribuire al Modulo II avente ad oggetto "*Diritto all'oblio e Internet*" che si è tenuto a Floridia il 5.4.2024 **3 crediti formativi**.

EVENTO FORMATIVO AMI

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*AMi (Associazione Manager Immobiliare – Richiesta inserimento evento formativo 11.10.2024 nel POF del secondo semestre 2024*" il Consiglio,
sentito il Consigliere Relatore Avv. Elisa Micciché;

d e l i b e r a

- 1) di inserire l'evento formativo sul tema "*Il Condominio: Locazione, Pignoramento presso terzi, Recupero canoni di locazione e canoni accessori nel contratto di locazione*" che si terrà a Siracusa l'11.10.2024 nel POF del secondo semestre 2024;
- 2) di attribuire all'evento **3 crediti formativi**;
- 3) di concedere per la data dell'11.10.2024 l'utilizzo della Biblioteca "*Antonio Ricupero*", l'utilizzo del videoproiettore e dei microfoni.

CAMMINO -RICH. COLLABORAZ. EVENTO FORMAT.

Alle ore 14.18 fa il suo ingresso in seduta l'avv. Umberto Di Giovanni.

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*CAMMINO – Richiesta collaborazione evento formativo dal 6 all'8 giugno 2024 sul tema "Persone, Minorenni, famiglie. Camminando*"

tra mito e attualità – Passione, follia, suicidio – Riflessione sulle tragedie greche del 59° ciclo di Rappresentazioni classiche” il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore Avv. Elisa Micciché;

d e l i b e r a

di concedere il patrocinio con il logo dell’Ordine nonché la diffusione dell’evento attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

GIUFFRÈ – PROPOSTA CONVENZIONE

In merito al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “*Giuffrè Francis Lefebvre – Proposta di convenzione per corso di formazione per l’aggiornamento obbligatorio annuale per il mantenimento nell’elenco dei delegati e custodi giudiziari di cui all’art. 179-Ter Disp. Att. c.p.c.*” il Consiglio,

sentito il Relatore Avv. Alessandra Formisano;

d e l i b e r a

di aderire alla convenzione, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine al fine di darne massima diffusione fra gli iscritti.

PROVVEDIMENTI DECISORI C.D.D.

Si da atto che si allontana l’avv. Di Giovanni.

In merito al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “*Provvedimenti decisori C.D.D. - Delibera C.O.A. per eventuali impugnazioni*” il Consiglio,

visti i seguenti provvedimenti: **-omissis-**,

d e l i b e r a

non luogo a provvedere su tutte.

ESAME RICHIESTA PARERI DI CONGRUITA’

Si da atto che rientra l’avv. Di Giovanni.

Il Consiglio esamina la richiesta parere di congruità presentata dall’Avv. **-omissis-** (N. 8/2024 Reg. Pareri) e, sentito il Consigliere Relatore Avv. Coletta Dinaro, provvede alla relativa liquidazione come da provvedimento in calce alla istanza.

Il Consiglio esamina la richiesta parere di congruità presentata dall’Avv. **-omissis-** (N. 11/2024 Reg. Pareri) e, sentito il Consigliere Relatore Avv. Salvatore Belfiore, provvede alla relativa liquidazione come da provvedimento in calce alla istanza.

ESAME ISTANZE GRATUITO PATROCINIO

Il Consiglio esamina le istanze di ammissione al gratuito patrocinio sottoposte alla sua attenzione durante la seduta

d e l i b e r a

di ammettere nn. 154 istanze dei relatori.

di dichiarare inammissibili le istanze nn. 1163/2024; 569/2024; 1301/2024; 2220/2023; 1544/2023 e 1085/2023; nn. 1920/2023, 2517/2023, 2532/2023, 2728/2023; 3022/2023; 3036/2023; 3243/2023 e 314/2024; 1934/2023; 2020/2023 e 2169/2023, 2389/2023 e 1137/2024, 1279/2024 e 1283/2024.

ESAME ISTANZE GRATUITO PATROCINIO-STRAGIUDIZ.

Vengono esaminate le istanze di conferma ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per il patrocinio a spese dello Stato -già ammessi- nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita definiti in sede stragiudiziale, di cui -rispettivamente- all'art. 15 *septies* del D.Lvo 4 marzo 2010, n. 28, ai commi 3 e 4, e all'art. 11 *septies* del D.Lvo 12 settembre 2014, n. 132.

Viene acquisito il parere dei Consiglieri delegati, Avv.ti Vito Antonio Brunetto, Elisa Micciché, Elena Finocchiaro e Matilde Lipari, dopo l'esame della documentazione allegata dai Colleghi istanti inoltrata attraverso il sistema Siamm.

Il Consiglio,

d e l i b e r a

di confermare le seguenti istanze n. 907/2024; 528/2024; 671/2024, apponendo alle stesse il visto di congruità previsto dalla legge ed autorizza i consiglieri relatori a validare positivamente le stesse attraverso la piattaforma Siamm.

di rinviare l'esame delle altre istanze in attesa di approfondimenti.

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Alle ore 15.35 si allontana l'avv. Finocchiaro.

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Organismo Congressuale Forense - Assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati – Approvazione bilanci consuntivo 2023 e preventivo 2024 - Roma 19.4.2024 ore 11,0, in presenza e da remoto*" il Consiglio,

ritenuto che è consentito intervenire in Assemblea "*in videoconferenza da remoto*", anche ai fini del voto, mediante collegamento su piattaforma telematica;

d e l i b e r a

di autorizzare il Presidente Avv. **Antonio RANDAZZO** a partecipare all'Assemblea organizzata dall'O.C.F. che si terrà a

Roma il 19.4.2024, “in videoconferenza da remoto”, anche ai fini del voto, mediante collegamento su piattaforma telematica.

NOMINA RESPONS. UNICO ACCESSO AGLI ATTI

In merito al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “*Nomina Responsabile Unico del procedimento di accesso agli atti art. 15 – Modifica della delibera del COA del 23.1.2024*” il Consiglio,

Prende la parola il Consigliere Segretario, il quale riferisce che la tematica dell’accesso agli atti è stata inquadrata e approfondita, fra le altre, all’incontro EAC (Esperienze a Confronto) tenutosi a Bologna il 15 e 16 febbraio uu.ss., momento di dialogo e approfondimento con il CNF e i componenti dei COA italiani, organizzato la Fondazione Italiana dell’Avvocatura (FAI).

L’avv. Mallia precisa che i temi trattati sono stati diversi e attenevano principalmente alle funzioni amministrative dei COA, non senza alcuni accenni ad altri aspetti (la Formazione e il procedimento disciplinare).

Il tema degli accessi agli atti, in particolare, è stato trattato dal componente del CNF avv. Galletti (sotto il profilo del vero e proprio diritto scaturente dalla Legge n. 241/1990) e dall’avv. Cirillo (che ha affrontato il tema sotto l’aspetto della normativa sulla trasparenza e l’anticorruzione).

A precisa domanda formulata dal nostro Consigliere avv. Salvatore Belfiore, il Consigliere Nazionale Galletti ha specificato che, in assenza di funzionario amministrativo di livello apicale, il responsabile del procedimento di accesso deve essere, in ogni caso, il Consigliere Segretario, con la possibilità -per gli accessi civici semplici e/o generalizzati- di ricorso al RCPT contro quelle delibere dei COA che negassero in prima battuta tale tipologia di accesso.

Identica indicazione è scaturita da un confronto con tutti i Segretari presenti all’EAC, oltre che, in particolare con l’Ordine Distrettuale di Catania.

Il motivo principale della individuazione del Segretario, come detto, in assenza del Funzionario apicale, sta nel fatto che quest’ultimo, per i compiti e le responsabilità di segreteria e tenuta degli atti interni al Consiglio, è il solo che ha la piena e consapevole, oltre che continua contezza degli stessi: ciò lo pone nella condizione di poter accedere più rapidamente all’atto di cui si chiede l’ostensione; di poter vagliare a valutare -avendo il controllo sugli atti allegati o collegati al primo- la sussistenza di particolari problematiche in grado di incidere sull’ostensibilità del documento; di poterne curare, in caso di esito positivo dell’esame dell’istanza da parte del Consiglio, la sua consegna/esibizione nei tempi più celeri e con la cura dei passaggi che solo la presenza più costante in Segreteria possono garantire.

Il tutto garantendo al massimo la privacy che un accesso diffuso -in pratica, esteso ad altri e distinti RUP- al resto della documentazione, anche solo per fini di preliminare ricerca del documento richiesto, pregiudicherebbe, sia pure in parte.

Pertanto il Consigliere Mallia propone di modificare la delibera in oggetto, indicando quale responsabile unico del procedimento di accesso agli atti il Consigliere Segretario, con revoca degli incarichi a tempo assegnati ad altri Consiglieri.

L'avv. Di Giovanni osserva -a quanto riferito dal Segretario- che quello espresso dal Consigliere Galletti è solo un parere di opportunità e, atteso che le funzioni del RUP non sono quelle di valutazione della ostensibilità o meno degli atti, riservata al Consiglio, il quale peraltro ha stabilito nel suo regolamento il principio della massima trasparenza e pertanto in generale della ostensibilità di tutti gli atti detenuti salve le eccezioni che sono specificate espressamente dalla legge 241/1990, ma sono solo quelle di preventiva sommaria delibazione di regolarità formale delle istanze per gli incombeni predeterminati dalle norme e poi di esecuzione del deliberato consiliare, al fine di non appesantire ulteriormente i compiti già attribuiti al Consigliere Segretario e di non intralciare la celerità dei procedimenti di accesso, non condividendo le motivazioni sopra indicate, ma condividendo l'opportunità di affidare ad un unico consigliere l'incarico di responsabile delle procedure di accesso, riterrebbe opportuno concentrare tale nomina nella persona della Consigliere già nominata come responsabile della trasparenza non ostandovi a suo parere le incombenze successive o, in alternativa, di affidarne l'incarico stabilmente al Consigliere Signorello, per la sua comprovata esperienza e competenza.

L'avv. Laface evidenzia che, in ragione della natura istruttoria delle funzioni assegnate dal RUP nella fase del procedimento di accesso agli atti, nonché tenuto conto delle esigenze di celerità connesse ai ridotti tempi di definizione del procedimento fissati dalla legge è assai opportuno che la detta funzione venga attribuita al Consigliere Segretario, avuto riguardo ai compiti e alle responsabilità di segreteria e di tenuta degli atti interni al Consiglio che allo stesso sono ordinariamente affidati.

L'avv. Mallia precisa che è inopportuna la nomina a RUP per ogni tipologia di accesso del RCPT, posto che il Consigliere che è chiamato per legge a svolgere questo ruolo è organo di seconda istanza per tutte le ipotesi di rigetto delle istanze di accesso civico c.d. semplice o generalizzato.

A questo punto la proposta degli avv.ti Mallia e Laface, che viene approvata con i voti della maggioranza e il voto contrario dell'avv. Di Giovanni.
Il Consiglio,

d e l i b e r a

con il voto contrario dell'avv. Di Giovanni, di modificare la delibera del COA del 23.1.2024, nel senso di revocare gli incarichi di RUP affidati a tempo ai Consiglieri Belfiore, Mallia, Brunetto e Di Giovanni, nominando Responsabile Unico del Procedimento di accesso agli atti il Consigliere Segretario, avv. Sebastiano Mallia.

CONTROLLO SITO WEB-MANCUSO

Si dà atto che alle ore, 15.59 fa il suo ingresso in seduta il Consigliere Signorello.

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Controllo sito web istituzionale – Convocazione Avv. -omissis- Responsabile protezione dati personali*".

E' presente l'avv. **-omissis-**, il quale riferisce come da sua relazione acquisita stamani al prot. 2407/2024 del 16/4/2024, che viene dallo stesso sintetizzata ai Consiglieri e si allega al presente verbale (all. 1).

Alla luce dell'esame tecnico del sito, chiede di essere autorizzato ad interfacciarsi con il provider dello stesso spazio Internet al fine di poter ovviare agli inconvenienti evidenziati nel suo intervento.

Chiede di trasmettere un pdf agli iscritti per i casi di disconnessione del sito, che consenta agli stessi di poter accedere, con i link ivi indicati, ai servizi a cui lo stesso sito è collegato (ad es. Iscrivo di DCS, ed altri).

il Consiglio,

d e l i b e r a

di autorizzare l'avv. **-omissis-**, responsabile della privacy e trasparenza del nostro Ordine a provvedere agli interventi dallo stesso suggeriti nella sua allegata relazione, delegando lo stesso - laddove necessario- a interfacciarsi con le società e enti responsabili.

AVVIO PROCEDIMENTO SOSP. AMMINISTRATIVA

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** alla quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

"Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume

*complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576; il Consiglio,

d e l i b e r a

come da separato verbale inserito nel relativo fascicolo.

Alle ore 16.40 si allontana il Consigliere Dinaro.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Abogado *-omissis-* al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;
 2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;
- il Consiglio,

d e l i b e r a

come da separato verbale inserito nel relativo fascicolo.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. *-omissis-* al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

*“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5 per l'anno 2014*** - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

Il Consiglio,

ritenuto che le raccomandate per l'invito a comparire all'adunanza odierna sono tornate al mittente con la dicitura “Sconosciuto”;

d e l i b e r a

di procedere alla convocazione dell'Avv. **-omissis-** per la seduta del **4.6.2024**, ore **16,00**, mediante la notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario ed eventualmente anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., previa richiesta di nuovo certificato di residenza.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

*“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 7.3.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la comunicazione dovuta;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 28.2.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la comunicazione dovuta;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

Il Consiglio,

visti i chiarimenti resi dall'Avv. **-omissis-** con pec pervenuta in data odierna;

ritenuto che non si ha la prova piena dell'invio alla Cassa Forense dei suddetti Modelli da parte dell'Avv. **-omissis-**, (risultando sola prova di una comunicazione del 23.3.2024 di Cassa Forense, con la quale la stessa comunica all'avv. **-omissis-** l'avvio del procedimento relativo all'istanza di regolarizzazione spontanea);

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta del **7.5.2024** in attesa dell'invio del Modello 5/2021 e del Modello 5/2022 da parte dell'Avv. **-omissis-** già invitato a produrli con pec in data odierna.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** alla quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume*

*complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2019 per l'anno 2018***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2020 per l'anno 2019***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

il Consiglio,

vista la regolare notifica effettuata all’Avv. **-omissis-** per l’invito a comparire alla seduta odierna e che la stessa non è comparsa;

d e l i b e r a

di sospendere dall’esercizio dell’attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell’art. 17, comma 1, L. 576/1980, l’Avv. **-omissis-**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l’interessato dimostrerà di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall’art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di Legge.

In merito all’invito a comparire rivolto all’Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l’avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10*

dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

il Consiglio,

ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 9.4.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la comunicazione dovuta;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*
2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 15.4.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la comunicazione dovuta;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

In merito all'invito a comparire rivolto all'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense*

*l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l'anno 2021***” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

il Consiglio,

ritenuto che l'Avv. **-omissis-** ha provveduto, in data 1.3.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la comunicazione dovuta;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l'avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

Alle ore 17.03 la seduta viene chiusa, del che il presente verbale che, letto ed approvato si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)

Il Vice Presidente f.f.
(Avv. Alessandra Formisano)

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
S I R A C U S A**

Il presente verbale si compone di N. 21 (ventuno) pagine, inclusa la presente, oltre allegati.

Il Vice Presidente f.f.
(Avv. Alessandra Formisano)

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

Si attesta che il soprastante testo in formato elettronico e il successivo allegato sono conformi agli originali, approvati e sottoscritti come per legge.

Siracusa, lì 21/5/2024.

Il Consigliere Segretario


(Avv. Sebastiano Mallia)

Si attesta che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Siracusa, lì 21/5/2024.

Il R.P.C.T. del C.O.A. di Siracusa

(Avv. Matilde Lipari)


